

(N. 1734)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1951

Finanziamento del programma assistenziale
svolto dall'Amministrazione per gli Aiuti Internazionali.

ONOREVOLI SENATORI. — Nel decorso esercizio finanziario, in vista della riconosciuta necessità di assicurare la prosecuzione dei programmi assistenziali svolti dall'Amministrazione per gli Aiuti Internazionali - A.A.I. -, ed in relazione agli impegni assunti dal Governo con l'E.C.A., fu presentato al Parlamento un disegno di legge che autorizzava la spesa annua di lire 5 miliardi a favore di detta Amministrazione.

Come è noto l'A.A.I., oltre alle numerose altre attribuzioni tuttora in atto, effettua sin dalla sua origine - gennaio 1945 - una estesa opera di assistenza delle categorie più bisognose dell'infanzia, vecchiaia e maternità. La intensità di detta opera, che si affianca a quella attuata da altre Amministrazioni, venendo incontro a situazioni di bisogno che non sarebbero altrimenti alleviate, trova una

sintetica ma esplicita dimostrazione nelle seguenti cifre:

1.912.248 assistiti nel periodo (aprile 1946) in cui il programma alimentato dai rifornimenti gratuiti dell'U.N.R.R.A. ha raggiunto il livello massimo, che si è ridotto successivamente, in relazione al diminuire degli aiuti esteri e al decrescere dei bisogni, a 1.833.548 assistiti nel 1947, 1.772.123 nel 1948, 1.651.534 nel 1949 e a 1.499.938 nel 1950;

89.105.477 razioni mensili di viveri erogate dal 1945 al 1950;

442.902 tonnellate di prodotti alimentari distribuiti dal 1945 al 1950 per un valore complessivo di 70 miliardi di lire;

un miliardo e mezzo di lire erogati per riattamento locali di refezione, spese di confezione dei pasti, ecc.

L'A.A.I. ha potuto realizzare la sua benefica attività attingendo, in un primo tempo, alle merci importate in base al primo ed al secondo programma U.N.R.R.A. e provvedendo all'acquisto dei generi di produzione nazionale necessari per integrare i programmi assistenziali, ed alle spese di amministrazione e distribuzione delle merci, mediante prelievi sul Fondo-lire U.N.R.R.A. Successivamente al novembre 1947, il programma di assistenza potè continuare grazie agli invii gratuiti di viveri da parte dell'U.N.I.C.E.F. (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza all'Infanzia), agli apporti dei programmi « post U.N.R.R.A.—Canada » e « post U.N.R.R.A.—Australia » ed agli stanziamenti previsti dal piano di riparto del Fondo-lire U.N.R.R.A.

Allorchè i predetti stanziamenti erano ormai in via di esaurimento, fu raggiunta una intesa con l'E.C.A., in base alla quale venne concesso, nel 1949, un finanziamento sul Fondo-lire A.U.S.A. In tale occasione il Governo si impegnò a provvedere ai bisogni dell'assistenza, a partire dal 1° gennaio 1950, con normali stanziamenti di bilancio. Analogo impegno fu assunto anche con l'accordo stipulato con l'U.N.I.C.E.F. e reso esecutivo con il decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 909, in base al quale il Governo si è obbligato ad integrare, con viveri e merci di prima necessità reperibili sul mercato nazionale, i rifornimenti gratuitamente dati dall'U.N.I.C.E.F. È da rilevare che questo accordo, tuttora in atto, si concreta in un apporto annuo di 7.000 tonnellate di viveri: latte, grassi, carne e vitamine.

In relazione, quindi, alla necessità di non far venir meno l'attività assistenziale della A.A.I. e di far fronte agli impegni assunti con l'E.C.A., fu predisposto il cennato disegno di legge, inteso ad autorizzare:

il finanziamento annuo di lire 5 miliardi a decorrere dall'esercizio 1950-51;

la spesa di lire 2.500.000.000 per coprire, in conformità dei ricordati impegni, gli oneri finanziari sostenuti dall'A.A.I. per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1950.

* * *

La IV Commissione permanente della Camera, nell'esaminare il predetto disegno di legge, pur riconoscendo la necessità di assi-

curare la continuazione dei programmi assistenziali all'A.A.I., ritenne opportuno modificare il testo proposto, nel senso di limitare l'impegno al solo esercizio finanziario 1950-51. Ciò nell'intento, come risulta dal voto approvato dalla stessa Commissione, di sollecitare da parte del Governo una completa revisione e riorganizzazione di tutte le varie forme assistenziali, riforma che avrebbe dovuto assicurare anche la prosecuzione dei programmi dell'A.A.I.

Inoltre, poichè al momento in cui si procedette all'esame del disegno di legge non era stata ancora data soluzione alla nota questione degli impegni di spesa a carico di un esercizio finanziario già scaduto, la predetta Commissione, in vista della necessità di dare sollecito corso al provvedimento, ritenne di sopprimere dal testo anche lo stanziamento di lire 2.500.000.000 per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1950.

Così modificato il disegno di legge fu approvato dalla Camera e dal Senato e divenne legge 30 novembre 1950, n. 994.

* * *

Una nuova impostazione della materia assistenziale comporta una vastità ed una profondità di indagini che richiedono un lungo periodo di estesi, accurati studi. Tanto più che trattasi di un problema che necessariamente si inserisce in quello più ampio e complesso della riforma generale della Pubblica Amministrazione, alla cui soluzione vanno subordinate quelle degli altri problemi che su di esso si basano.

Ad evitare, pertanto, che, con lo scadere dell'attuale esercizio finanziario, debba cessare l'attività assistenziale dell'A.A.I., il che avrebbe, tra l'altro, gravi ripercussioni tra le categorie beneficiarie, si rende necessario l'emanazione di un nuovo provvedimento che autorizzi la spesa dei cennati 5 miliardi annui, limitatamente al periodo di tempo che occorrerà per realizzare la riforma auspicata nel voto della IV Commissione della Camera.

Pur essendo il finanziamento richiesto assai inferiore al valore delle precedenti importazioni gratuite annuali, l'A.A.I. ha già adeguato il suo programma di assistenza alimentare al nuovo livello, senza determinare brusche

scosse tra gli assistiti ed ha conseguito una diminuzione delle spese amministrative, sia adottando una più snella procedura di distribuzione, sia alleggerendo i quadri del personale.

Il nuovo programma è stato tenuto ad un livello minimo al disotto del quale i risultati finora ottenuti sarebbero certamente compromessi. Attualmente beneficiano, infatti, dell'assistenza, 20.000 centri che ricoverano o sono frequentati da 1.385.000 bambini e 65.000 vecchi, così ripartiti:

- 10.300 asili infantili con 550.000 bambini;
- 5.200 refettori scolastici con 625.000 ragazzi;
- 3.600 istituti di ricovero con 210.000 ragazzi;
- 1.500 istituti di ricovero con 65.000 vecchi;
- oltre a 4.000 colonie estive con 570.000 ragazzi.

Dallo stanziamento in bilancio della somma necessaria per la prosecuzione del programma sull'attuale base, dipende perciò l'equilibrio della nostra tradizionale attrezzatura assistenziale. È necessario assicurare stabilmente

tale equilibrio con uno stanziamento normale di bilancio, almeno fino a quando l'attuale fermento di studi ed iniziative che ravviva tutto il campo dell'assistenza, non avrà maturato un nuovo schema di ordinamento della materia, aderente ai principi nuovi dettati dalla Costituzione.

* * *

È stato quindi predisposto l'unito disegno di legge inteso ad autorizzare - sino a quando non si addivenga ad una diversa disciplina della materia - lo stanziamento annuo di lire 5 miliardi per i programmi assistenziali dell'A.A.I., ed a rimborsare alla stessa le spese sostenute per l'esecuzione di detti programmi durante il primo semestre del 1950.

Alla copertura dell'onere si provvede, per i 5 miliardi con l'apposito stanziamento nel capitolo 513 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, e per i 2 miliardi e mezzo con quota parte delle maggiori entrate accertate con il terzo provvedimento legislativo di variazione del bilancio per l'esercizio 1950-51.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Fino al riordinamento delle varie forme assistenziali, è autorizzato in favore dell'Amministrazione Aiuti Internazionali anche per l'esercizio finanziario 1951-52 e per quelli successivi un finanziamento di lire 5.000.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvederà per l'esercizio 1951-52 con l'apposito stanziamento del capitolo 513 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Art. 2.

A rimborso delle spese sostenute dall'A.A.I. per l'esecuzione dei suoi programmi assisten-

ziali durante il primo semestre del 1950, è corrisposta alla predetta Amministrazione la somma di lire 2.500.000.000.

Art. 3.

Alla spesa prevista dal precedente articolo 2 sarà fatto fronte con quota parte delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1950-1951.

Art. 4.

Per la gestione dei fondi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 novembre 1950, n. 994.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.